

D.D.G. n. 1827 del 17.06.2026

ORDINANZA INGIUNZIONE

ex art. 2 R.D. 14 aprile 1910, n. 639

Ingiunto: [omissis]

PEC: [omissis]

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

**Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo
Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo**

IL DIRIGENTE GENERALE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana approvato con Decreto Legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il D.P.R. 30 luglio 1950, n. 878 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di opere pubbliche), come modificato dal D.Lgs. 2 agosto 2010, n. 153;

Visto il D.P.R. 28 febbraio 1979, n. 70, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

Visto il Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, recante il testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, ed in particolare l'art. 2, che attribuisce all'ingiunzione fiscale efficacia di titolo esecutivo per la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali;

Visto il Decreto Legislativo 24 marzo 2025, n. 33 (Testo unico in materia di versamenti e di riscossione), ed in particolare:

l'art. 121, comma 1, che prevede la riscossione coattiva mediante ruolo delle entrate dello Stato e degli altri enti pubblici;

l'art. 236, che fa salva la potestà legislativa primaria della Regione Siciliana in materia di riscossione, nel rispetto dei principi generali del Testo unico;

Visto il Decreto Legislativo 1° settembre 2011, n. 150, ed in particolare l'art. 32, che disciplina l'opposizione all'ingiunzione fiscale con rito ordinario di cognizione dinanzi al Tribunale Ordinario competente per territorio;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, ed in particolare:

l'art. 3, in materia di motivazione del provvedimento amministrativo;

l'art. 3-bis, in materia di uso della telematica nei rapporti tra PA e privati;

Visto il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), ed in particolare l'art. 6, comma 1-quater, che consente alle pubbliche amministrazioni di notificare direttamente presso i domicili digitali dei destinatari i propri atti, ivi comprese le ingiunzioni di cui all'art. 2 R.D. 639/1910;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 (Regolamento in materia di utilizzo della posta elettronica certificata);

Visto l'art. 16-ter del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di notificazioni a mezzo PEC;

Visto il D.P. Reg. n. 1298 del 9 agosto 2023, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Margherita Rizza l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 98 del 6 marzo 2026;

PREMESSO

1. Con D.D.G. n. 246 del 5 marzo 2019, comunicato alla società in data 15 maggio 2019, l'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo ha disposto — avendo accertato l'inadempimento della società beneficiaria agli obblighi assunti con la convenzione di finanziamento — la **decadenza parziale** dal contributo pubblico originariamente concesso con D.D. n. 142 del 5 aprile 2002, ed il conseguente recupero della somma complessiva di **€ 44.722,06**, così ripartita:

- € 14.907,36 a titolo di quota regionale (Cap. 7442 – Capo 23),
- € 29.814,70 a titolo di quota di cofinanziamento regionale di assegnazioni extraregionali (Cap. 7447 – Capo 23);

2. Che si intendono integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 241/1990, le motivazioni del D.D.G. n. 246/2019, allegato in copia alla presente ingiunzione quale parte integrante e sostanziale.

3. Avverso il predetto D.D.G. n. 246/2019 è stato proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sede di Palermo.

4. Con sentenza n. 2094/2024, pubblicata in data 28 giugno 2024, il TAR Sicilia – Palermo ha dichiarato il ricorso **inammissibile per difetto di giurisdizione**, ritenendo la controversia appartenente al giudice ordinario in quanto relativa alla fase esecutiva del rapporto di finanziamento, e ha disposto la *translatio iudicii* ai sensi dell'art. 11 c.p.a., onerando il ricorrente di riproporre la domanda dinanzi al giudice ordinario nei termini di legge.

5. La domanda non è stata riassunta nei termini sopra descritti innanzi al Giudice ordinario.

6. La sentenza è passata in giudicato, con conseguente consolidamento integrale degli effetti del D.D.G. n. 246/2019.

7. Il credito dell'Amministrazione regionale risulta, pertanto:

- certo, in quanto accertato con D.D.G. n. 246/2019, non annullato né sospeso, e non ritualmente opposto nel merito;
- liquido, in quanto determinato nell'esatto ammontare di € 44.722,06, come da allegato «A» al medesimo decreto;
- esigibile, non essendo stato onorato né ritualmente opposto nei termini di legge.

8. L'ingiunzione fiscale, decorsi trenta giorni dalla notifica, costituisce – fatta salva l'eventuale sospensione a seguito di opposizione – titolo esecutivo ai sensi degli artt. 2 e 5 R.D. 639/1910.

9. La Regione Siciliana, nell'esercizio della propria potestà legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali e di riscossione, può legittimamente avvalersi dell'ingiunzione ex R.D. 639/1910 quale strumento di riscossione coattiva delle proprie entrate patrimoniali, in via alternativa o prodromica all'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 121 D.Lgs. 33/2025.

Tutto ciò premesso,

DECRETA

Art. 1 – Premesse: Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Obbligo di pagamento: La [omissis], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in [omissis], P. IVA [omissis], è onerata di provvedere al pagamento, entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla notifica del presente decreto, della somma così determinata:

Sorte capitale: € 44.722,06

quale importo indebitamente percepito e accertato con D.D.G. n. 246 del 5 marzo 2019, ripartito come segue:

Capitolo di bilancio	Descrizione	Importo
Cap. 7442 – Capo 23	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese	€ 14.907,36
Cap. 7447 – Capo 23	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni relative alla quota di cofinanziamento regionale di assegnazioni extraregionali	€ 29.814,70
Totale sorte capitale		€ 44.722,06

Interessi legali sulla sorte capitale: € 5.366,88

calcolati dal 15 maggio 2019 (data di notifica del D.D.G. n. 246/2019, costituente il *dies a quo* dell'obbligazione restitutoria) sino alla data di notifica della presente ingiunzione, al tasso legale, da imputarsi al Cap. 2647 – Capo 23 (Turismo – Interessi dovuti sui crediti della Regione).

Totale complessivo: € 50.088,94

oltre ulteriori interessi legali, sulla sorte capitale, decorrenti dal giorno successivo alla notifica della presente ingiunzione fino all'effettivo saldo.

ORDINA

Art. 3 – Versamento: Alla [omissis], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, come sopra generalizzata, di versare le somme di cui all'art. 2 mediante le modalità indicate al successivo art. 5.

INGIUNGE

Art. 4 – Ingiunzione di pagamento: Alla [omissis], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di pagare, entro il termine perentorio di **trenta giorni** dalla notifica del presente atto, la complessiva somma di € **50.088,94**, oltre ulteriori interessi legali come sopra determinati.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Art. 5 – Bonifico bancario: Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a:

Beneficiario: Regione Siciliana – Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo

Indirizzo: Via Notarbartolo 9, 90141 Palermo

P. IVA: 02711070827 – C.F.: 80012000826

presso il tesoriere: IBAN IT 65 G 02008 04625 000106959488

Causale: DDG 246/2019 – Ingiunzione fiscale.

AVVERTE

Art. 6 – La [omissis] che:

a) la presente ingiunzione costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 2 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e, nei casi e alle condizioni previsti dalla legge, può essere eseguita coattivamente.

b) decorso infruttuosamente il termine di trenta giorni dalla notifica, il credito sarà iscritto a ruolo ai sensi dell'art. 121 D.Lgs. 33/2025, con affidamento del carico all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale provvederà alla notifica della cartella di pagamento ai sensi dell'art. 140 del medesimo decreto e, in caso di ulteriore inadempimento, all'esecuzione forzata, con conseguente aggravio dell'aggio di riscossione, degli interessi di mora e delle spese esecutive;

c) che il D.D.G. n. 246 del 5 marzo 2019 e l'allegato «A» allo stesso sono allegati in copia alla presente ingiunzione quale parte integrante e sostanziale, restando comunque disponibili per l'estrazione di copia presso gli uffici del Dipartimento, ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990;

d) avverso la presente ingiunzione può essere proposta **opposizione, nelle forme del rito ordinario di cognizione**, innanzi al Tribunale Ordinario di Palermo, ai sensi dell'art. 3 R.D. 14 aprile 1910, n. 639, come sostituito dall'art. 32 D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, competente ai sensi del comma 2 del medesimo articolo in quanto luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto;

e) l'opposizione **non sospende** l'esecutività dell'ingiunzione, salvo che il Giudice, ricorrendo gravi motivi, disponga la sospensione ai sensi dell'art. 5 D. Lgs 1 settembre 2011, n. 150;

NOTIFICAZIONE

Art. 7 – Notifica a mezzo PEC. Il presente decreto, unitamente ai suoi allegati, è notificato — ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1-quater, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e dell'art. 16-ter D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 — mediante trasmissione del documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005, all'indirizzo di posta elettronica certificata della [omissis], estratto dai pubblici elenchi di cui all'art. 6-bis D.Lgs. 82/2005 (INI-PEC), e precisamente: **[omissis] estratto dal registro inipec.gov.it;**

La conformità della copia informatica notificata all'originale cartaceo è attestata ai sensi degli artt. 22 e 23-bis D.Lgs. 82/2005.

Il presente decreto è altresì pubblicato, per estratto, sul sito internet istituzionale del Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 68, comma 5, L.R. 12 agosto 2014, n. 21, come sostituito dall'art. 98, comma 6, L.R. 7 maggio 2015, n. 9.

ALLEGATI

Copia del D.D.G. n. 246 del 5 marzo 2019, completo di allegato «A»;
copia della sentenza TAR Sicilia – Palermo n. 2094/2024.

IL DIRIGENTE GENERALE
Margherita Rizza